



**PROCURA DELLA REPUBBLICA**  
**presso il Tribunale di NOVARA**

Direttiva n. 10 /2021

Prot. n. 918 /2021

Novara, 14.10.2021

**Oggetto: obbligo di possesso delle certificazioni verdi COVID-19 per il personale del settore pubblico. Modalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 per il personale che accede alla Procura della Repubblica di Novara per prestarvi attività lavorativa. Modalità operative per verificare il rispetto dell'obbligo. Individuazione dei soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi.**

**Il Procuratore della Repubblica**

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021 n. 87) nel testo attualmente vigente a seguito delle modifiche apportate dal decreto-legge 21 settembre 2021 n. 127 e dal decreto-legge 8 ottobre 2021 n. 139;

Visto il DPCM 12 ottobre 2021 con cui sono state adottate linee guida per l'omogenea definizione delle modalità organizzative delle verifiche sul possesso della certificazione verde COVID-19 per il personale del pubblico impiego;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice privacy) come modificato dal citato D.L. n. 139/2021;

Rilevato, in particolare, che con l'art. 9-*quinquies* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 è stato disciplinato per il personale delle amministrazioni pubbliche, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, l'obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19; con la stessa norma sono state inoltre previste le sanzioni

All'estensione dell'obbligo al personale di magistratura, togata ed onoraria provvede poi l'art. 9-sexies del citato D.L. ma per il controllo sul tale personale è competente il Procuratore Generale di ciascun distretto di Corte d'Appello.

Resta inoltre fermo per il personale dipendente, anche se munito di *green pass*, il rispetto di tutte le istruzioni già fornite con precedenti direttive per la riduzione del rischio di contagio, come il divieto di recarsi sul luogo di lavoro in presenza di sintomi riconducibili alla malattia, l'obbligo di indossare le mascherine, l'obbligo, all'accesso, di sottoporsi a misurazione della temperatura corporea, ecc.

In ogni caso, il possesso del *green pass* non fa venire meno gli obblighi di quarantena o di isolamento e di comunicazione a cui è tenuto chi dovesse contrarre il Covid-19. In tal caso, il lavoratore dovrà immediatamente attuare tutte le misure già previste, a partire dagli obblighi informativi.

Dall'obbligo di *green pass* sono esclusi - tra i lavoratori - soltanto quelli esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del ministero della Salute.

Per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale il controllo sarà effettuato mediante lettura di un QR CODE che è in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, tale personale - previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente dell'amministrazione di appartenenza - non potrà essere soggetto ad alcun controllo. Resta fermo che il Medico competente - ove autorizzato dal dipendente - può informare il personale deputato ai controlli sulla circostanza che tali soggetti debbano essere esonerati dalle verifiche.

Con separato avviso sarà comunicato al personale l'indirizzo di posta elettronica del medico competente al quale inviare la documentazione sanitaria.

**Sono inoltre esclusi in via generale dall'obbligo di esibire il *green pass*, che quindi non dev'essere loro richiesto, gli "utenti", ovvero coloro i quali si recano in un ufficio giudiziario per l'erogazione del servizio che l'amministrazione è tenuta a prestare, come gli avvocati, i consulenti, i testimoni e le parti processuali e, in generale, chi si reca allo sportello per il rilascio di certificati.**

**Gli addetti ai controlli avranno cura di evitare di chiedere le certificazioni verdi ai predetti soggetti.**

**2) Il controllo sul possesso del *green pass* verrà effettuato presso l'ingresso della Procura della Repubblica Via Brusati n. 8, potrà effettuarsi altresì all'interno dei vari uffici, su un campione - nella giornata di controllo - non inferiore al 20% del personale in servizio, assicurandosi la rotazione e quindi il controllo di tutto il personale.**

Per quanto sopra detto non potrà essere utilizzato, in fase di ingresso, il varco ubicato sul lato parcheggio dell'Ufficio che, per questo motivo, sarà chiuso in modo tale da consentire esclusivamente l'uscita. Eventuali usi del predetto varco non consentiti dovranno essere segnalati a questo Procuratore.

Il controllo all'ingresso sarà effettuato dal personale addetto alla vigilanza armata, giusta delega scritta dello scrivente, che vi provvederà prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa, avvalendosi a tal fine di *smartphones* o analoghi

apparecchi dotati della *app* (come quella denominata "*VerificaC19*"), che consenta la verifica della esistenza e validità in corso del *green pass*, che dovrà essere esibito in formato cartaceo o digitale.

All'occorrenza al personale di vigilanza saranno impartite direttive ed indicazioni più specifiche circa le modalità e i tempi degli eventuali controlli interni.

**Gli addetti al controllo dovranno attenersi all'obbligo di riservatezza sui dati raccolti.**

3) Il personale preposto al controllo vieterà l'accesso all'ufficio giudiziario al lavoratore o al visitatore senza *green pass* valido o che si rifiuti di esibirlo, invitandolo ad allontanarsi.

Comunicherà subito allo scrivente e al Direttore Amministrativo il nominativo del soggetto al quale non è stato consentito l'accesso.

Il lavoratore senza *green pass* valido o che dichiari il possesso della predetta certificazione, ma non sia in grado di esibirla, o che si rifiuti di esibirla, deve essere considerato assente ingiustificato, senza diritto allo stipendio per il periodo di assenza (includendosi nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative), e non potrà in alcun modo essere adibito a modalità di lavoro agile.

Non competono dunque per il periodo di assenza ingiustificata né la retribuzione, né altro compenso o emolumento, comunque denominati, intendendosi come tali tutte le possibili componenti della retribuzione (anche di natura previdenziale) aventi carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario comunque denominato, previste per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione di ferie e dell'anzianità di servizio.

4) Nel caso in cui la verifica non sia effettuata all'ingresso e si accerti, successivamente, che l'ingresso al luogo di lavoro è avvenuto senza il possesso del *green pass*, il trasgressore verrà immediatamente allontanato dalla sede di servizio, e sarà considerato assente ingiustificato senza diritto allo stipendio fino alla esibizione della certificazione verde. Il suo nominativo sarà inoltre immediatamente comunicato al Prefetto affinché provveda ad irrogargli la sanzione prevista dall'articolo 9-*quinquies*, comma 8, del decreto-legge n. 52 del 2021.

La sanzione prevista è quella pecuniaria da € 600,00 a € 1.500,00. La medesima sanzione si applica anche nel caso di rifiuto di esibizione della citata certificazione.

In caso di accesso di un lavoratore alle sedi in assenza di certificazione verde Covid-19, verrà attivato inoltre il procedimento disciplinare a carico del trasgressore.

5) Nel caso in cui in sede di verifica all'accesso venga accertata la mancanza del *green pass* da parte di uno dei visitatori che hanno l'obbligo di esibirlo e degli altri soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato anche sulla base di contratti esterni, fermo restando l'allontanamento immediato, ne verrà data tempestiva comunicazione ai rispettivi datori di lavoro (ove esistenti) per gli adempimenti di competenza.

6) Poiché l'attività di servizio nella Procura della Repubblica implica la predisposizione di turni sia per l'attività di sportello, sia per l'assistenza ai sostituti, sia in relazione a varie altre attività urgenti ed indifferibili, per poter consentire un'efficace programmazione del lavoro **viene fatto obbligo al personale dipendente che non sia in possesso della certificazione verde COVID-19 e non intenda accedere all'Ufficio per prestarvi la propria attività lavorativa, a rendere per iscritto, con almeno 2 giorni di anticipo rispetto al giorno o ai giorni in cui intende restare assente, anche a mezzo invio di mail di posta elettronica, la comunicazione di cui al comma 6 dell'articolo 9-quinquies (ossia – appunto - di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 ed eventualmente se intende restare assente in quanto non intenda munirsi, e presumibilmente per quanto tempo), come previsto dall'art. 9-octies del decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52 introdotto dal decreto-legge 8 ottobre 2021 n. 139**

7) A seguito delle modifiche introdotte dal citato D.L. n. 139/2021, l'art. 2-ter (*"Base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri"*) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice privacy) consente ora il trattamento e la comunicazione dati sensibili per ragioni di pubblico interesse o nell'esercizio di pubblici poteri.

Alla luce di tale norma e delle indicazioni contenute nelle linee-guida del DPCM 12.10.2021 laddove raccomandano di adottare misure che evitino, anche nell'effettuare i controlli sul possesso del *green pass*, code o assembramenti in ingresso agli uffici che potrebbero facilitare il contagio da Covid-19, può essere considerato non solo legittimo, ma anche nell'interesse del personale che presta servizio negli Uffici giudiziari e che sia già in possesso di una **certificazione verde di "lunga durata"** (per intervenuta vaccinazione o guarigione da Covid-19; quindi con esclusione di chi abbia una certificazione verde solo in base all'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare) darne previa comunicazione all'Ufficio onde potere accedere alle sedi giudiziarie senza doversi sottoporre al quotidiano controllo da parte del personale della vigilanza.

**A tal fine è data la possibilità a tale personale, ai fini dell'accesso senza ulteriori controlli, di esibire con anticipo presso l'ufficio del Direttore Amministrativo, a ciò delegato dallo scrivente, la certificazione verde (cartacea o digitale) di cui è in possesso anche nella parte da cui risulti il tipo di vaccinazione effettuata e i dati necessari per calcolarne la scadenza.**

In tal modo il Direttore Amministrativo, che resta responsabile del trattamento dei dati e della relativa riservatezza salvo l'utilizzo degli stessi nei limiti e per le indicate finalità di interesse pubblico, verificata la genuinità e validità del *green pass*, potrà dare indicazioni al personale della vigilanza circa il personale che non sarà necessario controllare perché esente dal **quotidiano controllo in ingresso** (senza fornire altri dati) almeno fino al 31.12.2021 (salvo che intervenga revoca della certificazione, caso in cui, peraltro, scatta l'obbligo di non prestare servizio e di restare in "quarantena"), in modo da semplificare e velocizzare le verifiche.

La precipua finalità della produzione e del connesso trattamento dei dati in questo caso è, come sopra evidenziato, quella di rendere quanto più trasparente, agevole, meno fastidioso e rischioso possibile il controllo del possesso della certificazione verde, sia

nell'interesse del personale, sia nell'interesse pubblico ad evitare assembramenti e code all'ingresso dell'Ufficio Giudiziario evitando al contempo maggiori ed ultronei rischi di contagio da Covid-19.

8) Il presente decreto deve essere comunicato a cura della segreteria amministrativa al personale addetto alla vigilanza dell'Ufficio, al personale amministrativo, ai componenti le aliquote di Polizia Giudiziaria, al personale aggregato e in distacco presso l'Ufficio, ai tirocinanti e agli stagisti, ai magistrati togati ed onorari di questa Procura,

al Procuratore Generale di Torino, al Presidente del Tribunale di Novara, al Magistrato coordinatore dell'Ufficio di Sorveglianza di Novara,

al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Novara, al Prefetto di Novara, al Questore di Novara, al Comandante provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Novara, al Comandante provinciale della Guardia di Finanza di Novara, al Comandante della Polizia Municipale di Novara anche per la successiva comunicazione ai comandi del circondario, al Sindaco di Novara,

al medico competente e all'RSPP della Procura della Repubblica, alle RSU e alle Organizzazioni Sindacali, e alle società di servizi che prestano in via continuativa le proprie attività per questo Ufficio.

Andrà inoltre pubblicato sul sito internet della Procura della Repubblica e affisso alla bacheca posta all'ingresso dell'Ufficio.

Novara, 14 ottobre 2021

Il Procuratore della Repubblica  
dott. Giuseppe Ferrando

